Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 16-6835

Adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare. Anni 2014-2015.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, da alcuni anni, presso le città riservatarie di cui alla L.285/97, tra cui la Città di Torino, la sperimentazione del Modello di Intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti familiari (Programma P.I.P.P.I.), con il coordinamento scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova;

il progetto si caratterizza per un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico dei nuclei famigliari: la sperimentazione finora condotta ha evidenziato che si tratta di un programma in grado di ridurre in misura significativa il rischio di allontanamento del bambino o del ragazzo dal proprio nucleo, di alleggerire nel tempo gli interventi di sostegno e, in alcuni casi, di concludere il percorso di presa in carico;

nello specifico, i primi risultati, presentati a febbraio 2013, evidenziano che:

- -tra le famiglie coinvolte nel programma (89 famiglie e 122 bambini coinvolti), si è verificato un solo caso di allontanamento;
- -8 famiglie non risultano più in carico ai servizi;
- -per il 50% delle famiglie è stato possibile ridurre l'intensità degli interventi di sostegno;

preso atto che, visti i risultati positivi della sperimentazione sopra brevemente richiamati e le numerose richieste di partecipazione al programma pervenute al Ministero, con nota del Viceministro Sen. Guerra prot. n.118 del 30 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltrato alle Amministrazioni regionali la proposta di adesione alla sperimentazione del Programma PIPPI, per l'ampliamento della stessa per il biennio 2014/2015;

verificato che l'ampliamento della sperimentazione riguarda gli ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 dett. A) della L.n.328/2000, in numero massimo di 50 realtà su tutto il territorio nazionale;

dato atto che, sulla base del dato della popolazione regionale residente 0/11 anni al 1°.1.2012 (banca dati Demo ISTAT) per la Regione Piemonte risultano essere 3 gli ambiti territoriali finanziabili, con la possibilità di individuare ulteriori ambiti eccedenti, da proporre per l'eventuale finanziamento attraverso risorse non assegnate;

preso atto, inoltre, che l'ammontare finanziabile dal Ministero per ciascun ambito territoriale non può superare €50.000,00, cui si deve aggiungere un cofinanziamento, da parte della Regione in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato (secondo quanto previsto nelle "Linee Guida" di cui al Decreto Direttoriale n. 123/2013), per una quota pari ad € 12.500 per ciascun ambito;

accertato che il Ministero individuerà gli ambiti territoriali da finanziare, tra quelli proposti dalle rispettive Regioni, sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente sulla base della valutazione

del possesso di determinati requisiti, individuati al Punto 9. delle Linee guida approvate con Decreto n.123/2013, tra cui la "presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo ed educatore professionale) sufficientemente stabile":

verificato che l'adesione al programma doveva essere comunicata al Ministero entro e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre u.s., secondo le modalità definite nelle "Linee Guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del Modello di Intervento P.I.P.P.I.", approvate con Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 123 del 22 ottobre 2013;

tutto ciò premesso;

verificato che in Piemonte, al 31.12.2012, risultavano complessivamente n. 2.300 minori allontanati dalla propria famiglia e collocati in affidamento familiare residenziale o comunità, a fronte di un numero complessivo di circa 61.000 minori seguiti dai servizi sociali territoriali, anche in collaborazione con i servizi sanitari competenti;

valutati gli esiti positivi della sperimentazione finora svoltasi nella Città di Torino;

dato atto che il programma, per obiettivi, caratteristiche e contenuti appare coerente con la programmazione regionale già avviata in materia di prevenzione e sostegno alle famiglie a rischio, attraverso l'attivazione di una rete di interventi e l'approvazione di specifici provvedimenti, quali la DGR n. 30-13077 del 19.1.2010 di Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono ed il sostegno ad alcune progettualità specifiche sul tema;

verificato che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, visti i tempi ristretti per la presentazione delle proposte di adesione da parte delle Regioni, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto di accogliere la proposta ministeriale di adesione al Programma entro la scadenza prevista del 25 novembre 2013;

accertato che, a tal fine, è stata effettuata una ricognizione per individuare n. 11 ambiti territoriali cui proporre la possibilità di sperimentare il modello di intervento P.I.P.P.I.;

dato atto che gli ambiti territoriali, che in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla LR 1/2004, sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:

- -numero totale di minori in carico nell'anno 2012;
- -popolazione minorile 2012 su base provinciale, onde assicurare la diffusione della sperimentazione sul territorio regionale.

Verificato che le n. 9 schede di adesione ricevute dai soggetti gestori individuati, sono state esaminate ed è stato verificato il rispetto dei criteri di inclusione individuati dal Ministero (come richiesto al Punto 7.- delle Linee guida);

vista inoltre la comunicazione della Città di Torino, di trasmissione della propria candidatura per la prosecuzione del Programma P.I.P.P.I., per garantire la continuità della sperimentazione avviata nel 2011 e ritenuto di accogliere tale richiesta, al fine di non disperdere l'esperienza finora realizzata;

accertato, pertanto, che in base ai criteri sopra richiamati, sono stati individuati i seguenti ambiti territoriali finanziabili:

- -Città di Torino:
- -Consorzio Monviso Solidale:
- -ASL AL, Servizi Sociali-Distretto di Casale Monferrato;

dato atto che sono stati inoltre segnalati al Ministero, quali ambiti territoriali eccedenti, per un eventuale finanziamento con risorse residue, i seguenti Enti gestori, elencati in ordine di priorità alla luce dei criteri sopra richiamati e dei criteri di inclusione di cui al Punto 9. delle Linee Guida:

- -Consorzio CISSACA Alessandria;
- -Consorzio CISAP Collegno Grugliasco;
- -Consorzio Servizi Sociali del Verbano;
- -Consorzio IRIS Biella;
- -Consorzio CISA ASTI Sud Nizza Monf.to
- -Consorzio CISS Chivasso;

accertato che per tutti gli enti gestori è stata acquisita la disponibilità a garantire, nel caso di approvazione delle candidature il cofinanziamento richiesto, pari ad € 12.500 ciascuno e che, qualora, l'Amministrazione Regionale sia in grado di reperire le risorse necessarie a bilancio regionale 2014, provvederà a mettere a disposizione il cofinanziamento richiesto con successivo atto deliberativo;

vista la nota prot.n. 7342/DB 1900 del 25 novembre 2013 a firma dell'Assessore Regionale per la Tutela della Salute, Sanità, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; con la quale l'adesione al programma PIPPI è stata inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alle schede di candidatura dei n.9 enti gestori individuati;

accertato che, a seguito dell'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento da parte del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, è prevista la stipula di un Protocollo d'Intesa tra il Ministero e ciascuna delle Regioni aderenti entro il 13 dicembre p.v.; secondo lo schema di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- prendere atto del "Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare e formalizzare dell'adesione all'iniziativa suddetta da parte dell'Amministrazione regionale, anni 2014-2015;
- approvare l'elenco dei soggetti gestori individuati quali ambiti territoriali finanziabili ed eccedenti, proposti al Ministero ai fini della sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.;
- prendere atto del Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, con il quale è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento.
- prevedere la costituzione di un gruppo di monitoraggio ed approfondimento della sperimentazione in Piemonte, a seguito dell'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento da parte del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, composto dai referenti individuati da ciascun soggetto gestore interessato, da due rappresentanti

delle ASL piemontesi (Coordinamento Regionale Servizi di Psicologia) e coordinato della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

- demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
- autorizzarere il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia alla firma, per la Regione Piemonte, del Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'Allegato 1 alla presente Deliberazione.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R.n.23 del 28 luglio 2008;

vista la L.n.328 dell'8 novembre 2000;

vista la L.R.n. 1 dell' 8 gennaio 2004;

visto il decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 123 del 22 ottobre 2013;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di prendere atto del "Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione" (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare per gli anni 2014-2015;

-di formalizzare l'adesione all'iniziativa suddetta da parte dell'Amministrazione Regionale;

-di approvare l'elenco dei soggetti gestori individuati quali ambiti territoriali finanziabili ed eccedenti, proposti al Ministero ai fini della sperimentazione del Programma P.I.P.P.I., come in premessa specificato;

-di prevedere che gli enti gestori titolari degli ambiti finanziati garantiscano il cofinanziamento richiesto, pari ad € 12.500 ciascuno e che qualora l'Amministrazione Regionale sia in grado di reperire le risorse necessarie a bilancio regionale 2014, provvederà a mettere a disposizione il cofinanziamento richiesto con successivo atto deliberativo;

-di prevedere la costituzione di un gruppo di monitoraggio della sperimentazione in Piemonte, a seguito dell'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento da parte del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, composto dai referenti individuati da ciascun soggetto gestore interessato, da due rappresentanti delle ASL piemontesi (Coordinamento Regionale Servizi di Psicologia) e coordinato della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

-di prevedere che, a conclusione del periodo della sperimentazione, si provveda alla verifica e condivisione di risultati raggiunti, anche al fine di individuare appositi indirizzi regionali in tema di sostegno alle famiglie e prevenzione dell'allontanamento, implementando le buone pratiche già in atto;

-di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

-di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione lo schema di Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, i cui Allegati tecnici sono depositati agli atti del Settore competente;

-di autorizzare il Direttore Regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia alla firma, per la Regione Piemonte, del protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato **Ministero**) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali

 \mathbf{E}

La Regione - di seguito denominato Regione - (C.F./Partita IVA...) con sede in, via, rappresentato da ...,

PREMESSO CHE

- la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e in particolare l'articolo 8, comma 1, prevede l'attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;
- in data 29 dicembre 2010 il Ministero e le città "riservatarie" di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano hanno avviato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), la cui assistenza tecnica è fornita dall'Università degli studi di Padova;
- nella prima fase della sperimentazione del Programma sono stati raggiunti i risultati positivi pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/Documents/Report %20P.I.P.P.I.%202011-2012 Quaderni%20Sociali 24.pdf);
- si ritiene necessario estendere la sperimentazione del modello di intervento ai territori regionali;

VISTO

- la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 2015";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012, che ripartisce in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 ed, in particolare, la Tabella 4;
- che sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3435 PG n. 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 30/01/2013, annotato nelle scritture contabili dell'U.C.B., con presa d'atto n. 185 del 04/02/2012, che assegna le risorse finanziarie, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28/11/2011 reg. 14, foglio 39, che conferisce l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali al dott. Raffaele Tangorra;
- il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 01/08/2013, reg. 11, foglio 219, che provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, che apporta le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

CONSIDERATO CHE

- il 22 ottobre 2013 sono state adottate le linee guida per la presentazione delle proposte di adesione all'allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);
- il 5 dicembre 2013 con Decreto Direttoriale n. 205 è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento (allegato C);
- il medesimo Decreto autorizza il finanziamento secondo il riparto di cui all'articolo 2;
- è accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 3435 PG n. 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza" del bilancio

di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'anno finanziario 2013;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione dell'allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma medesimo.

Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).

La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 4.

Articolo 3 - Modalità di realizzazione

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali provvederà alla supervisione e al coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Università degli studi di Padova e del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4.

Per la realizzazione delle attività di cui al piano di attività, la Regione, può avvalersi di soggetti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in tema di sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi.

Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.

Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento

Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero un apposito Comitato tecnico di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da:

- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai sensi dell'articolo 3;
- un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al

programma.

Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ambito finanziato sulla base dell'allegata tabella (allegato C) e per un importo complessivo pari a **Euro** ().

La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3435 PG n. 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza".

Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all'allegata ipotesi di costi (allegato B).

Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del programma;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6 - Verifica dei risultati

Al termine delle attività la Regione consegna i risultati del programma al Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali.

La verifica dei risultati in attuazione del presente Protocollo è affidata ad un'apposita commissione nominata dal Direttore Generale tra funzionari di comprovata esperienza.

Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate dalla Regione alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
- c) la relazione sui risultati del programma.

Articolo 7 - Modalità di liquidazione

Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5.

Tale importo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dal Ministero alla Regione:

- per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività, previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- per il restante 20%, previe positive determinazioni della Commissione di cui all'art. 6, a consuntivo, su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

L'importo sarà accreditato sul conto di tesoreria codice n. intestato alla Regione, IBAN

Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà un'unica nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite.

Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

Art. 9 - Utilizzazione dei risultati

Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente protocollo, il Ministero acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione.

Il Ministero e la Regione definiscono congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del programma di intervento con riferimento al territorio di competenza.

Articolo 10 - Responsabilità

La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.

La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 11 - Efficacia e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d'intesa e da richiedersi preventivamente è delegata la dr.ssa Adriana Ciampa, dirigente della. Div. III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 12 - Clausola compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, redatto in triplice copia, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede. Il presente Protocollo di Intesa si compone di 12 articoli.

Roma,	
Per il Ministero del Lavoro e delle Dott. Raffaele Tangorra	Politiche Sociali
Per la Regione	